

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO  
7 NOVEMBRE 2022, N.18

**Modifiche ed integrazioni all’ordinanza n. 10 del 20 maggio 2022 “Criteri e modalità di riconoscimento, in via eccezionale ed una tantum, di un incremento del contributo a copertura dei maggiori costi derivanti dall’aumento eccezionale dei prezzi dei materiali”** 2

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO  
7 NOVEMBRE 2022, N.19

**Fondo integrativo per l’incremento dei costi del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012** 7

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO  
7 NOVEMBRE 2022, N.20

**Destinazione di ulteriori risorse agli interventi di mantenimento ed integrazione dei dispositivi provvisori propedeutici alla realizzazione degli interventi di ripristino dei danni. Destinazione di ulteriori risorse per soluzioni alternative temporanee messe in atto per far fronte alla non agibilità delle strutture scolastiche e delle strutture municipali e provinciali** 15

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO  
7 NOVEMBRE 2022, N.21

**Programmazione del flusso finanziario delle risorse finanziarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di cui all’Ordinanza n. 10/2019 – 2° riparto** 20

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 7 NOVEMBRE 2022, N.18

**Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 10 del 20 maggio 2022 "Criteri e modalità di riconoscimento, in via eccezionale ed una tantum, di un incremento del contributo a copertura dei maggiori costi derivanti dall'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali"**



IL PRESIDENTE  
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO  
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

**Ordinanza** n. 18 del 7 Novembre 2022

**Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 10 del 20 maggio 2022 "Criteri e modalità di riconoscimento, in via eccezionale ed una tantum, di un incremento del contributo a copertura dei maggiori costi derivanti dall'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali".**

**Visti:**

- il decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*" ed in particolare il comma 4 dell'art. 1, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;
- le Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato fino al 29 luglio 2012 lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio-Emilia;
- il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, recante "*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.*";
- l'art. 1 comma 459 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*" con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 fino al 31 dicembre 2022;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 di attuazione dell'art. 2 del decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012;
- il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012;
- il Protocollo del 5 febbraio 2013, sottoscritto tra la Regione Emilia-Romagna e gli Ordini professionali in materia di prestazioni tecniche aggiuntive per le opere di riparazione, ripristino e ricostruzione con miglioramento sismico nelle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2013 riportante l'aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012;
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, conv. con mod. dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*";

- il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 *“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”*;
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 recante *“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea. (20G00206)”*;
- il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 *“misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”*;
- il Decreto del Ministero del Lavoro n. 143 del 25 giugno 2021 *“Congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, pubblici e privati”*;
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”*;

**Viste**, altresì le DGR:

- n. 602 del 21 aprile 2022: *“Approvazione dell’elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della regione Emilia-Romagna, annualità 2022”*;
- n. 1288 del 27 luglio 2022: *“Approvazione infrannuale dell’elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche 2022, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91) di seguito denominato “Aggiornamento infrannuale del prezzario 2022”*”;

**Richiamate le ordinanze commissariali:**

- n. 29 del 28 agosto 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 51 del 5 ottobre 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0)”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 86 del 6 dicembre 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E1, E2 o E3)”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 66 del 7 giugno 2013 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili privati danneggiati e per i danni subiti a beni mobili strumentali a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei quali soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività o servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 119 del 11 ottobre 2013 *“Disposizioni relative agli interventi da effettuare su edifici di proprietari diversi, residenziali, produttivi e pubblico-privati. Approvazione clausole obbligatorie contratti.*

*Integrazioni Ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi e 24/2013. Altre disposizioni relative ai contributi per la ricostruzione pubblica e privata”;*

- n. 32 del 28 aprile 2014 “*Criteri e modalità di determinazione, erogazione dei contributi da assegnare in attuazione dell’art. 9 ordinanza n. 119/2013 e dell’art.1, comma 371, lett. c) della l. 147/2013 e approvazione schema di convenzione tipo.*”

- n. 15 del 14 aprile 2015 “*Modalità attuative delle ordinanze commissariali nn.32, 33 del 2014. Modifiche alle ordinanze commissariali n. 24 del 2013 e nn. 11, 32, 33 e 71 del 2014*”;

- n. 51 del 26 novembre 2015 “*Disposizioni in merito ad imprese appaltatrici di cui alle Ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e proroghe dei termini per la presentazione delle domande*”;

- n. 14 del 21 marzo 2016 “*Nuove disposizioni in merito alla presentazione delle domande di contributo ai sensi delle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012, 60/2013, 66/2013, 32/2014, 33/2014, 15/2015 e 13/2016. Modifiche alle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012 e n. 33/2014*” e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 19 del 4 agosto 2017 “*Nuove disposizioni per la presentazione delle domande di contributo relativamente agli edifici contenuti nelle Unità Minime di Intervento (UMI). Controllo del rispetto degli obblighi a carico dei beneficiari del contributo. Modifiche alle ordinanze commissariali n. 14 del 21 marzo 2016 e smi, n. 32 del 28 aprile 2014*”;

- n. 3 del 14 febbraio 2022 “*Ultimazione delle attività relative alla concessione ed erogazione dei contributi riconosciuti ai sensi delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi*”;

- n. 10 del 20 maggio 2022 “*Criteri e modalità di riconoscimento, in via eccezionale ed una tantum, di un incremento del contributo a copertura dei maggiori costi derivanti dall’aumento eccezionale dei prezzi dei materiali*”;

- n. 15 del 9 agosto 2022 “*Modifiche alle disposizioni di cui all’Ordinanza n. 10/2022, adeguamento termini procedurali della ricostruzione privata ed attività connesse all’assistenza alla popolazione*”;

**Preso atto** che il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l’incarico precedente, a far data dal 29 dicembre 2014, anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

**Rilevato che:**

- nell’ambito delle attività di monitoraggio svolte dalle strutture a supporto dell’azione del Commissario Delegato che accompagnano la fase di completamento della ricostruzione privata, è emerso che residuano alcuni interventi ricadenti nelle disposizioni di cui all’ordinanza n. 32 del 28 aprile 2014 per i quali si rende necessario estendere le disposizioni di cui all’ordinanza n. 10 del 20 maggio 2022 per le medesime motivazioni di cui alla stessa;

- è interesse del Commissario e degli Enti coinvolti che gli interventi di ricostruzione siano completati nel più breve tempo possibile e che non vengano interrotti i lavori dei cantieri in corso comportando per i beneficiari anche il rischio di incorrere in procedimenti di revoca dei contributi concessi.

**Ritenuto**, pertanto, opportuno:

- estendere l'applicazione delle disposizioni di cui all'ord. 10/2022 relative alla copertura dei maggiori costi derivanti dal c.d. "caro materiali" agli interventi ricadenti nelle disposizioni di cui all'ordinanza n. 32 del 28 aprile 2014, disciplinandone specifici criteri e modalità di riconoscimento dell'incremento di contributo previsto dall'ord. 10/2022 stante le peculiarità di suddetti interventi;

Tutto ciò premesso

## DISPONE

### Art. 1

#### **Ulteriori disposizioni per il riconoscimento dell'incremento di contributo previsto dall'ord. 10/2022, in relazione ai contributi concessi ai sensi dell'ordinanza n. 32/2014 e smi.**

1. All'art. 1 comma 1 dell'Ordinanza n. 10/2022 le parole: "nn. 29, 51, 57 e 86/2012 e smi e 66/2013 e smi" sono sostituite dalle parole: "nn. 29, 51, 57 e 86/2012 e smi, 66/2013 e smi, 32/2014 e smi".
2. Dopo l'art. 2 dell'Ordinanza n. 10/2022, è aggiunto il seguente:

#### ***"Art. 2-bis***

#### ***Ulteriori disposizioni concernenti criteri e modalità di riconoscimento dell'incremento di contributo previsto dall'ord. 10/2022, in relazione ai contributi concessi ai sensi dell'ordinanza n. 32/2014 e smi.***

1. *Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali, per gli interventi finanziati con i contributi pubblici di cui all'ord. 32/2014 e smi, per i quali alla data di pubblicazione dell'ordinanza che introduce il presente articolo 2-bis non sia stata autorizzata l'erogazione del saldo finale, è ammesso il riconoscimento, in via eccezionale ed una tantum, dell'incremento del contributo a copertura dei maggiori costi relativi alle lavorazioni ammissibili eseguite e da eseguirsi, a partire dal 01/01/2021 fino al completamento dei lavori.*
2. *La convenzione che regola i rapporti tra il Comune ed il soggetto beneficiario del contributo ai sensi dell'ord. 32/2014 dovrà essere adeguatamente rivalutata alla luce del riconoscimento dell'incremento di contributo di cui all'ord. 10/2022.*
3. *Nel caso in cui il beneficiario coincida con l'impresa incaricata di eseguire i lavori, l'aggiornamento dei costi delle suddette lavorazioni ammissibili dovrà essere definito entro i limiti di costo stabiliti dall'Elenco prezzi regionale 2022 ridotti del 10% da intendersi quale utile minimo d'impresa.*
4. *L'istanza per il riconoscimento dell'incremento di contributo deve essere presentata entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza che introduce il presente articolo 2-bis. Le richieste dovranno essere perfezionate mediante il deposito del modello di asseverazione introdotto dall'ord. 15/2022, fatta eccezione, per i beneficiari di cui al comma 3 del presente articolo, dei rimandi agli intervenuti accordi sul contratto d'appalto.*
5. *Per gli edifici o le singole unità immobiliari oggetto di contributo ai sensi dell'ord. 32/2014 e smi, l'incremento di cui al comma 1 è riconosciuto, entro i limiti previsti dall'ord. 10/2022, pur sempre*

*seguendo i criteri percentuali di intensità del contributo stabiliti all'art. 3 della medesima ord. 32/2014 e smi.*

6. *Qualora il beneficiario fosse un'impresa, ai fini di ogni adempimento, di eventuali specifiche contabilizzazioni e verifiche propedeutiche al riconoscimento degli aiuti in regime «de minimis», i singoli Comuni si raccorderanno con la DG Regionale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese per quanto di competenza, secondo le modalità che verranno appositamente definite.*
7. *Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, in relazione ai criteri ed alle modalità di riconoscimento dell'incremento di contributo di cui all'ord. 10/2022 con riferimento ai contributi concessi ai sensi dell'ord. 32/2014 e smi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni agli articoli 1 e 2 dell'ord. 10/2022 e smi.”*

Bologna, 7 Novembre 2022

Stefano Bonaccini  
*(firmato digitalmente)*

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 7 NOVEMBRE 2022, N.19

**Fondo integrativo per l'incremento dei costi del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012**



IL PRESIDENTE  
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO  
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Ordinanza n. 19 del 7 Novembre 2022

## **Fondo integrativo per l'incremento dei costi del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012**

### **Visti:**

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 con il quale è stato dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 27.12.2002, n. 286;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, con legge 1 agosto 2012, n. 122, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" e visto in particolare l'art. 1, comma 5, primo periodo, che prevede che i Presidenti delle tre Regioni (Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia) interessati dal sisma possano adottare "idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi" per le attività di ricostruzione;
- l'art.10, comma 15, decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il comma 5 dell'art. 1 del decreto legge n. 74/2012, entrato in vigore il 26 giugno 2012, che prevede che i Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari delegati, possano costituire apposita struttura commissariale;
- il comma 1 lettera a) dell'articolo 4 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012, che dispone che i

Presidenti di Regione in qualità di Commissari delegati stabiliscano, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, "...le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, con priorità per quelli adibiti all'uso scolastico o educativo per la prima infanzia, e delle strutture universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Sono altresì compresi nel piano le opere di difesa del suolo e le infrastrutture e gli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione. Qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove e diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque prioritariamente destinate a tale scopo...";

- il comma 1 lettera b) dell'articolo 4 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012, il quale dispone altresì che i Presidenti di Regione stabiliscono "...le modalità organizzative per consentire la pronta ripresa delle attività degli uffici delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici...";
- l'articolo 1 comma 459 della legge del 30 dicembre 2021 n.234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" pubblicata sulla G.U. n. 310 del 31/12/2021 – Suppl. ordinario n. 49, che ha prorogato ulteriormente lo stato di emergenza al 31 dicembre 2022 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;

**Preso atto** che il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, a far data dal 29 dicembre 2014, anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il dispositivo dell'art. 1 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazione, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

**Richiamata** la Deliberazione di Giunta regionale n. 1288 del 27 luglio 2022 che ha approvato l'Aggiornamento infra-annuale dell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche 2022, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91);

**Vista** la Delibera della Giunta Regionale n° 1051 in data 27 giugno 2022 con la quale sono state approvate le modifiche ed integrazioni al programma delle Opere Pubbliche e Beni Culturali ed i Piani Annuali 2013-14-15-16-18 aggiornate al 01 giugno 2022 e la successiva Ordinanza n. 11 del 06 luglio 2022;";

**Richiamata** l'Ordinanza n. 18 del 16 giugno 2021 con la quale il Commissario delegato ha aggiornato il Programma per il ripristino, la riparazione ed il potenziamento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, rimodulando gli stanziamenti previsti;

**Richiamata** l'Ordinanza n. 9 del 3 maggio 2022 "Rimodulazione dei Programmi Operativi: Scuole, Municipi e Casa, degli interventi per le Chiese immediate e temporanee, per gli Edifici Pubblici temporanei (EPT III), per i traslochi e depositi mobili privati e per le ONLUS. Approvazione aggiornamento al 31 marzo 2022" con la quale si rimodulano i finanziamenti stanziati a copertura dei programmi di intervento di prima emergenza in particolare su scuole, municipi ed edifici di culto, all'interno dei quali sono inserite alcune opere tuttora in corso o di cui devono essere appaltati lotti finali o di completamento.

**Richiamata** l'Ordinanza n. 2 del 20 gennaio 2021 "Assegnazione delle risorse provenienti dalle donazioni del Commissario Delegato: da SMS, dal Concerto di Campovolo, dal Concerto di Bologna, dal Conto Corrente regionale, per la realizzazione di interventi di recupero o per la ricostruzione di beni pubblici danneggiati dagli eventi sismici di maggio 2012 – Modifiche all'Ordinanza 37/2013 poi modificata e integrata dalle Ordinanze 1/2014, 30/2014, 60/2014, 27/2015, 44/2016, 55/2016, 26/2017, 23/2018 e 15/2020. Approvazione delle modifiche al Programma delle Donazioni", con cui si aggiorna il relativo programma di finanziamenti ad un elenco di opere, in parte complementare al Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali, alcune delle quali risultano tuttora in corso o da appaltare.

**Visto** il D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

**Rilevato** l'incremento rilevante dei costi delle materie prime e dell'energia degli ultimi mesi, oltre alla peculiare congiuntura del mercato delle costruzioni, che stanno comportando non poche difficoltà nello svolgimento dei cantieri e nel buon esito delle procedure di affidamento dei lavori.

**Visto** il Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con Legge 23 luglio 2021, n. 106, come aggiornata dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234, e decreti correlati del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili", che all'art. 1-septies introduce disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, in deroga al "Codice dei contratti pubblici", introducendo meccanismi di compensazione straordinaria a favore degli appaltatori ed istituendo un fondo nazionale cui le stazioni appaltanti possono attingere nel caso di mancata copertura di tale spesa non prevista all'interno dei quadri tecnici economici degli interventi.

**Visto** il Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con Legge 28 marzo 2022" «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.» che, all'art. 29, introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici, stabilendo in particolare l'obbligatorio inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del "Codice dei contratti pubblici".

**Visto** il Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51, recante "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina";

**Visto** il Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,

produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” e in particolare l’art. 26 rubricato “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori”, che stabilisce ulteriori e diversi criteri di compensazione straordinaria per i cantieri avviati le cui offerte siano state presentate entro il 31 dicembre 2021.

**Visto** il Decreto-legge 9 agosto 2022 n.115, convertito con modificazioni dalla Legge 21 settembre 2022 n. 142, recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali e in particolare l’articolo 17 (comma 4) rubricato “Disposizioni urgenti in materia di eventi sismici”, che autorizza il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, alla spesa di 10 milioni di euro destinati all’incremento dei costi per le opere i cui bandi sono pubblicati entro il 31 dicembre 2022.

**Dato atto** della ricognizione effettuata nel mese di ottobre 2022, da parte dell’Agenzia Regionale per la Ricostruzione – sisma 2012, rispetto alle esigenze dei 15 Comuni del cratere come definito dall’Ordinanza n. 8 del 17 marzo 2021, da considerarsi prioritarie.

**Ritenuto** pertanto opportuno, in conseguenza di quanto sopra:

- costituire un “fondo integrativo per l’incremento dei costi del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali” destinato prioritariamente agli Enti attuatori del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali allo scopo di compensare l’incremento dei costi per le sole opere i cui bandi sono o saranno pubblicati entro il 31 dicembre 2022, che risultino inseriti nei Piani Attuativi di cui all’Ordinanza commissariale N. 11 del 6 giugno 2022 e ss.mm.ii. e che abbiano già conseguito l’attestazione di congruità della spesa oppure già presentato il progetto esecutivo dell’intervento presso l’Agenzia Regionale per la Ricostruzione – Sisma 2012;
- ordinare le richieste di utilizzo del “fondo integrativo per l’incremento dei costi del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali” in base alla data di presentazione delle stesse, che costituirà titolo prioritario per l’accesso al suddetto fondo speciale utilizzabile fino ad esaurimento;
- consentire l’utilizzo del “fondo integrativo per l’incremento dei costi del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali” quale finanziamento aggiuntivo rispetto al Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali di cui all’Ordinanza commissariale N. 11 del 6 giugno 2022 e ss.mm.ii., prevedendo una dotazione iniziale di 10 milioni di euro, come disposto dal Decreto Legge 9 agosto 2022 n.115, convertito con modificazioni dalla Legge 21 settembre 2022 n. 142, all’articolo 17 comma 4;
- consentire altresì l’accesso al “fondo integrativo per l’incremento dei costi del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali” agli Enti attuatori di altri interventi di ricostruzione pubblica finanziati attraverso l’Ordinanza n. 18 del 16 giugno 2021, l’Ordinanza n. 9 del 3 maggio 2022 e l’Ordinanza n. 2 del 20 gennaio 2021, con priorità minore rispetto agli interventi del Programma;

**Sentite** le amministrazioni interessate;

**Vista** la Legge regionale 26 novembre 2001, n.43 recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e s.m.i.;

**Visti** altresì:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", e ss. mm.;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 31/01/2022 ad oggetto "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza anni 2022-2024, di transizione al Piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";

Tutto ciò premesso

### **DISPONE**

- 1) Al fine di compensare l'aumento dei prezzi delle materie prime e dei costi di costruzione riscontrati nel corso delle annualità 2020-21-22, come disposto dal Decreto-legge 9 agosto 2022 n.115, convertito con modificazioni dalla Legge 21 settembre 2022 n. 142, all'articolo 17 comma 4, è costituito un "fondo integrativo per l'incremento costi del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali".
- 2) Per l'accesso al "fondo integrativo per l'incremento costi del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali" è approvato il Regolamento, allegato alla presente Ordinanza, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- 3) Al fine di garantire la migliore utilizzazione delle risorse disponibili, il Commissario delegato potrà con proprio atto disporre il ri-finanziamento degli interventi inseriti nel Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali che abbiano già conseguito l'attestazione di congruità della spesa, per interventi che presentino i requisiti specificati.
- 4) Il "fondo integrativo per l'incremento dei costi del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali" costituirà un finanziamento aggiuntivo del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali di cui all'Ordinanza commissariale N. 11 del 6 giugno 2022 e ss.mm.ii. (e delle altre ordinanze richiamate all'art. 2 comma 2) e prevede una dotazione di 10 milioni di euro, come disposto dal Decreto Legge 9 agosto 2022 n.115, convertito con modificazioni dalla Legge 21 settembre 2022 n. 142, all'articolo 17 comma 4
- 5) L'effettiva erogazione dei finanziamenti aggiuntivi del fondo di cui al comma 1 è autorizzata per l'importo di 1 milione di € per l'anno 2023 e 9 milioni di € per l'anno 2024.

La presente Ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Stefano Bonaccini

(firmato digitalmente)

## **ALLEGATO: REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL FONDO INTEGRATIVO**

### **Art. 1 - beneficiari**

- 1) Il fondo di cui al punto 1 dell'Ordinanza è destinato ai Soggetti attuatori del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali allo scopo di compensare l'incremento dei costi per le opere inserite nei Piani Attuativi di cui all'Ordinanza commissariale N. 11 del 6 giugno 2022 e ss.mm.ii., per le quali risulti, alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, l'attestazione di congruità o comunque il deposito del progetto esecutivo, e i cui bandi siano pubblicati - o ripubblicati nel caso di aggiudicatari rinunciari o falliti o gare deserte - entro il 31 dicembre 2022.
- 2) Allo stesso fondo di cui al punto 1 dell'Ordinanza possono accedere anche i Soggetti attuatori di altri interventi di ricostruzione pubblica, finanziati attraverso l'Ordinanza n. 18 del 16 giugno 2021 "Programma per il ripristino, la riparazione ed il potenziamento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica", l'Ordinanza n. 9 del 3 maggio 2021 "Rimodulazione dei Programmi Operativi" e l'Ordinanza n. 2 del 20 gennaio 2021 "Assegnazione delle risorse provenienti dalle donazioni del Commissario Delegato", alle stesse condizioni indicate dal comma 1.
- 3) Sono escluse dall'accesso al suddetto fondo le richieste di compensazione degli incrementi dei costi per cantieri già avviati o le cui offerte siano state presentate entro il 31 dicembre 2021; tali richieste dovranno invece essere trattate ai sensi del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con Legge 23 luglio 2021, n. 106, come aggiornata dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234, e decreti correlati del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con Legge 28 marzo 2022, n. 25, Decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito con Legge 15 luglio 2022, n. 91.

### **Art. 2 - modalità di presentazione delle richieste**

- 1) I Soggetti attuatori degli interventi possono presentare richiesta di accesso al "fondo integrativo per l'incremento costi del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali" agli uffici dell'Agenzia Regionale per la Ricostruzione – Sisma 2012; tale richiesta, a firma del Legale rappresentante, dovrà essere corredata da:
  - a. una relazione descrittiva a firma del RUP che contenga anche l'indicazione del cronoprogramma procedimentale che consenta la pubblicazione del bando di gara entro la scadenza del 31 dicembre 2022;
  - b. Quadro Tecnico Economico (QTE) generale dell'intervento;

- c. computo metrico estimativo ed elenco prezzi unitari aggiornati all'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche che verrà posto a base di gara;
  - d. una dichiarazione aggiornata del proprietario o del legale rappresentante dell'ente attuatore relativa alla copertura finanziaria della spesa prevista, con esplicito riferimento alle varie fonti di finanziamento pubbliche e private ricevute per lo stesso intervento o per altri interventi comunque riferiti allo stesso edificio;
  - e. nel caso di presenza di co-finanziamenti, andranno presentati altresì i rispettivi QTE ed i computi metrici estimativi distinti per fonte di finanziamento.
- 2) I Soggetti attuatori di cui all'art. 1 comma 1 del presente Regolamento dovranno trasmettere la richiesta unitamente alla documentazione progettuale aggiornata all'Agenzia Regionale per la Ricostruzione - Sisma 2012 tramite il modulo di interfaccia con il sistema di conservazione "Sacer" (Sistema per l'Archivio di Conservazione dell'Emilia-Romagna, del Polo Archivistico Regionale dell'Emilia-Romagna), denominato "Preingest (PING)" (<https://parer.regione.emilia-romagna.it/index.html>); le modalità per l'accesso, il caricamento della documentazione e la modulistica da adottare sono stabilite con il Decreto n. 1208 del 29 luglio 2021 del Commissario delegato.
  - 3) I soggetti attuatori di cui all'art. 1 comma 2 del presente Regolamento dovranno trasmettere la richiesta unitamente alla documentazione progettuale aggiornata all'Agenzia Regionale per la Ricostruzione - Sisma 2012 tramite PEC da inviare a [tecnicosisma@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:tecnicosisma@postacert.regione.emilia-romagna.it)
  - 4) Nel caso di più fonti di finanziamento pubbliche e private per lo stesso intervento, i maggiori costi dovranno essere ripartiti in maniera coerente con la ripartizione delle opere sulle varie fonti di finanziamento.

### **Art. 3 - modalità di assegnazione e liquidazione dei finanziamenti aggiuntivi**

- 1) Le richieste sono ordinate in base alla data di presentazione delle stesse che costituirà titolo prioritario per l'accesso al "fondo integrativo per l'incremento costi del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali" utilizzabile fino ad esaurimento. Viene altresì data priorità agli interventi di competenza dei 15 Comuni del cratere come definito dall'Ordinanza n. 8 del 17 marzo 2021, ai progetti che hanno già conseguito l'attestazione di congruità della spesa all'approvazione della presente ordinanza, ed agli interventi di cui all'art. 1 comma 1 rispetto a quelli di cui all'art. 1 comma 2 del presente Regolamento.
- 2) L'istruttoria è affidata al Settore Gestione tecnica degli Interventi di Ricostruzione e Gestione dei Contratti dell'Agenzia Regionale per la Ricostruzione Sisma 2012,

che valuta la necessità e l'ammissibilità del maggior costo del progetto rispetto a quello quantificato in sede di precedente attestazione di congruità o rispetto all'importo a Piano (per i progetti esecutivi che ancora ne sono privi) ai sensi dell'Ordinanza commissariale N. 11 del 6 giugno 2022 e ss.mm.ii. (o ai sensi delle ordinanze che finanziano l'intervento nel caso di cui all'art. 1 comma 2), fermo restando che l'aumento dei costi del progetto non può derivare dalla realizzazione di opere nuove o aggiuntive rispetto a quelle preesistenti danneggiate dal sisma o a quanto già contenuto nel progetto oggetto di attestazione di congruità della spesa.

- 3) I contributi spettanti, all'interno dei quadri tecnico-economici di progetto, per le prestazioni professionali e le spese tecniche dei professionisti abilitati, per le indagini e prelievi finalizzati a valutare le caratteristiche dei terreni e dei materiali da costruzione, per le prove di laboratorio connesse, per le prestazioni professionali geologiche a supporto della redazione del progetto strutturale, per la gestione tecnico-amministrativa della procedura di gara e della rendicontazione della spesa (solo per Soggetti attuatori diversi dalle Pubbliche Amministrazioni), nonché per le ulteriori prestazioni professionali, strettamente dipendenti dalla tipologia dell'intervento, che esulano dall'ordinaria attività tecnica connessa con la riparazione o il ripristino di un'opera pubblica o di un bene culturale, possono essere rideterminati, su richiesta del Soggetto attuatore, sulla base del nuovo importo lavori ammissibile ai sensi della presente ordinanza, secondo le modalità ed i limiti previsti nel Protocollo d'intesa tra il Commissario delegato ed i rappresentanti degli ordini professionali del 22 luglio 2013, approvato con decreto del Commissario delegato n. 928 del 23/09/2013.
  - 4) Nel caso di interventi con fondi già assegnati sulla base di una precedente attestazione di congruità della spesa, il Commissario delegato provvede con proprio decreto all'assegnazione del finanziamento del maggiore importo, acquisito l'aggiornamento dell'attestazione di congruità della spesa da parte del Settore Gestione tecnica degli Interventi di Ricostruzione e Gestione dei Contratti.
  - 5) Nel caso di interventi per i quali è in corso l'istruttoria del progetto esecutivo all'approvazione della presente ordinanza, il Commissario delegato provvede con proprio decreto all'assegnazione del finanziamento complessivo comprensivo dell'importo eccedente rispetto al Piano (o all'ordinanza corrispondente nei casi di cui all'art. 1 comma 2), acquisita l'attestazione di congruità della spesa da parte del Settore Gestione tecnica degli Interventi di Ricostruzione e Gestione dei Contratti.
  - 6) Il finanziamento aggiuntivo assegnato a valere sul "fondo speciale per l'incremento costi del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali" non modifica le modalità di erogazione dei contributi stabilite con Regolamento del Commissario delegato per gli interventi del Programma.
-

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 7 NOVEMBRE 2022, N.20

**Destinazione di ulteriori risorse agli interventi di mantenimento ed integrazione dei dispositivi provvisori propedeutici alla realizzazione degli interventi di ripristino dei danni. Destinazione di ulteriori risorse per soluzioni alternative temporanee messe in atto per far fronte alla non agibilità delle strutture scolastiche e delle strutture municipali e provinciali**



IL PRESIDENTE  
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO  
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Ordinanza n. 20 del 7 Novembre 2022

**Destinazione di ulteriori risorse agli interventi di mantenimento ed integrazione dei dispositivi provvisori propedeutici alla realizzazione degli interventi di ripristino dei danni.**

**Destinazione di ulteriori risorse per soluzioni alternative temporanee messe in atto per far fronte alla non agibilità delle strutture scolastiche e delle strutture municipali e provinciali.**

**Visti:**

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 con il quale è stato dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 27.12.2002, n. 286;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, con legge 1 agosto 2012, n. 122, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" e visto in particolare l'art. 1, comma 5, primo periodo, che prevede che i Presidenti delle tre Regioni (Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia) interessati dal sisma possano adottare "idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi" per le attività di ricostruzione;

- l'art.10, comma 15, decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il comma 5 dell'art. 1 del decreto legge n. 74/2012, entrato in vigore il 26 giugno 2012, che prevede che i Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari delegati, possano costituire apposita struttura commissariale;
- il comma 1 lettera a) dell'articolo 4 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012, che dispone che i Presidenti di Regione in qualità di Commissari delegati stabiliscano, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, "...le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, con priorità per quelli adibiti all'uso scolastico o educativo per la prima infanzia, e delle strutture universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Sono altresì compresi nel piano le opere di difesa del suolo e le infrastrutture e gli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione. Qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove e diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque prioritariamente destinate a tale scopo...";
- il comma 1 lettera b) dell'articolo 4 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012, il quale dispone altresì che i Presidenti di Regione stabiliscono "...le modalità organizzative per consentire la pronta ripresa delle attività degli uffici delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici...";
- l'articolo 1 comma 459 della legge del 30 dicembre 2021 n.234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" pubblicata sulla G.U. n. 310 del 31/12/2021 – Suppl. ordinario n. 49, che ha prorogato ulteriormente lo stato di emergenza al 31 dicembre 2022 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;

**Preso atto** che il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, a far data dal 29 dicembre 2014, anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il dispositivo dell'art. 1 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazione, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

**Vista** la Delibera della Giunta Regionale n° 1051 in data 27 giugno 2022 con la quale sono state approvate le modifiche ed integrazioni al programma delle Opere Pubbliche e Beni Culturali ed i Piani Annuali 2013-14-15-16-18 aggiornate al 01 giugno 2022 e la successiva Ordinanza n. 11 del 06 luglio 2022 con la quale si conferma l'autorizzazione di spesa per gli interventi di mantenimento ed integrazione dei dispositivi provvisori propedeutici alla realizzazione degli interventi di ripristino dei danni già inseriti nella programmazione generale del Commissario.

**Richiamata** l'Ordinanza n. 9 del 3 maggio 2022 "Rimodulazione dei Programmi Operativi: Scuole, Municipi e Casa, degli interventi per le Chiese immediate e temporanee, per gli Edifici Pubblici temporanei (EPT III), per i traslochi e depositi mobili privati e per le ONLUS. Approvazione aggiornamento al 31 marzo 2022" con la quale si rimodulano i finanziamenti stanziati a copertura dei programmi di intervento di prima emergenza su scuole e municipi ed edifici di culto, ed in particolare le spese previste per:

- Contributi agli enti attuatori pubblici per soluzioni alternative temporanee messe in atto per far fronte alla non agibilità delle strutture scolastiche, consistenti in affitto strutture, riparazione immediata altri edifici, traslochi, acquisto arredi, etc
- Contributi agli enti attuatori pubblici per le soluzioni alternative temporanee messe in atto per far fronte alla non agibilità delle strutture municipali e provinciali, consistenti in affitti, traslochi, acquisto arredi, acquisto immobili, realizzazione nuove strutture, compreso il trasferimento di archivi e biblioteche e strutture culturali.

**Visto** il D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

**Visto** il Decreto-legge 9 agosto 2022 n.115, convertito con modificazioni dalla Legge 21 settembre 2022 n. 142, recante "Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali e in particolare l'articolo 17 (comma 4) rubricato "Disposizioni urgenti in materia di eventi sismici", che autorizza il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, alla spesa di 8 milioni per l'anno 2023 e 8 milioni per l'anno 2024 destinati alle manutenzioni e allestimenti finali.

**Considerato** che fra le maggiori spese autorizzate rientrano sia le operazioni di trasloco di rientro e allestimento finale degli immobili recuperati, che le opere necessarie a mantenere gli immobili ancora da recuperare, con integrazione o revisione delle opere provvisorie installate o l'installazione di nuove, al fine di arrestare l'aggravamento del relativo stato di danneggiamento e consentirne successivamente un pieno ed economico ripristino.

**Dato atto** che l'avanzamento della ricostruzione pubblica, per l'evoluzione delle coperture finanziarie ancora non del tutto completate, impone ancora di prevedere la disponibilità di contributi sia per mantenere i numerosi edifici e manufatti per i quali è ancora in corso la progettazione, ed evitarne il deperimento ulteriore, sia per consentire, al termine dei lavori, il rientro delle funzioni pubbliche ivi previste.

**Ravvisata** dunque l'opportunità di incrementare di € 8.500.000,00 le risorse destinate agli interventi di mantenimento ed integrazione dei dispositivi provvisori propedeutici alla realizzazione degli interventi di ripristino dei danni già inseriti nella programmazione generale del Commissario disposto con l'Ordinanza n. 11 del 06 luglio 2022 di ulteriori € 12.000.000,00, portandolo a complessivi € 20.500.000,00, mediante l'impiego di parte degli 8 milioni per l'anno 2023 e 8 milioni per l'anno 2024 destinati alle manutenzioni e allestimenti finali dall'articolo 17 (comma 4) del sopracitato Decreto-legge 9 agosto 2022 n.115.

**Dato atto** che, a fronte del sopra descritto incremento, le risorse destinate agli Interventi di mantenimento ed integrazione dei dispositivi provvisori propedeutici alla realizzazione degli interventi di ripristino dei danni già inseriti nella programmazione

generale del Commissario disposto da ultimo con l'Ordinanza n. 11 del 06 luglio 2022 passano da 8.500.000,00 € a 20.500.000,00 € e risultano finanziate:

- per 8.500.000,00 € a valere sulle risorse di cui al Fondo per la ricostruzione previsto dall'art. 2 Decreto-Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2012 n. 122
- per € 12.000.000,00 a valere sullo stanziamento di 8.000.000,00 € per l'anno 2023 e 8.000.000,00 € per l'anno 2024 destinati alle manutenzioni e allestimenti finali dall'articolo 17 (comma 4) del sopracitato Decreto-legge 9 agosto 2022 n.115, convertito con modificazioni dalla Legge 21 settembre 2022 n. 142.

**Ritenuto** inoltre di incrementare il finanziamento ai Programmi Operativi Scuole e Municipi, rimodulati da ultimo attraverso l'Ordinanza n. 9 del 3 maggio 2022, come di seguito specificato:

- Il contributo agli enti attuatori pubblici per soluzioni alternative temporanee messe in atto per far fronte alla non agibilità delle strutture scolastiche, consistenti in affitto strutture, riparazione immediata altri edifici, traslochi, acquisto arredi, etc. di cui all'art. 1 lettera h) dell'Ordinanza n. 9 del 3 maggio 2022 viene incrementato da 10.650.000,00 € a 12.150.000,00 €; in conseguenza di ciò il Programma Operativo Scuole prevede una spesa complessiva di 258.425.251,19 €.
- Il contributo agli enti attuatori pubblici per le soluzioni alternative temporanee messe in atto per far fronte alla non agibilità delle strutture municipali e provinciali, consistenti in affitti, traslochi, acquisto arredi, acquisto immobili, realizzazione nuove strutture, compreso il trasferimento di archivi e biblioteche e strutture culturali di cui all'art. 2 lettera e) dell'Ordinanza n. 9 del 3 maggio 2022 viene incrementato da 15.500.000,00 € a 18.000.000,00 €; in conseguenza di ciò il Programma Operativo Municipi prevede una spesa complessiva di 64.873.628,00 €.

**Dato atto** inoltre che, a fronte dei sopra descritti incrementi del finanziamento destinati ai Programmi Operativi Scuole e Municipi, l'importo complessivo della spesa programmata per i Programmi Operativi, rimodulati da ultimo attraverso l'Ordinanza n. 9 del 3 maggio 2022, passa da 481.716.153,26 € a 485.716.153,26 € e risulta finanziato:

- per 481.716.153,26 € a valere sulle risorse di cui al Fondo per la ricostruzione previsto dall'art. 2 Decreto-Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2012 n. 122
- per € 4.000.000,00 a valere sullo stanziamento di 8.000.000,00 € per l'anno 2023 e 8.000.000,00 € per l'anno 2024 destinati alle manutenzioni e allestimenti finali dall'articolo 17 (comma 4) del sopracitato Decreto-legge 9 agosto 2022 n.115, convertito con modificazioni dalla Legge 21 settembre 2022 n. 142.

**Sentite** le amministrazioni interessate.

**Vista** la Legge regionale 26 novembre 2001, n.43 recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e s.m.i.;

**Visti** altresì:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", e ss. mm.;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 31/01/2022 ad oggetto "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza anni 2022-2024, di transizione al Piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";

Tutto ciò premesso

**DISPONE**

- 1) Le risorse di € 8.500.000,00 destinate agli interventi di mantenimento ed integrazione dei dispositivi provvisori propedeutici alla realizzazione degli interventi di ripristino dei danni già inseriti nella programmazione generale del Commissario disposto con l'Ordinanza n. 11 del 06 luglio 2022, sono incrementate di ulteriori € 12.000.000,00, per un totale di complessivi € 20.500.000,00;
- 2) Il contributo agli enti attuatori pubblici per soluzioni alternative temporanee messe in atto per far fronte alla non agibilità delle strutture scolastiche, consistenti in affitto strutture, riparazione immediata altri edifici, traslochi, acquisto arredi, etc. di cui all'art. 1 lettera h) dell'Ordinanza n. 9 del 3 maggio 2022 viene incrementato da 10.650.000,00 € a 12.150.000,00 €; in conseguenza di ciò il Programma Operativo Scuole prevede una spesa complessiva di 258.425.251,19 €;
- 3) Il contributo agli enti attuatori pubblici per le soluzioni alternative temporanee messe in atto per far fronte alla non agibilità delle strutture municipali e provinciali, consistenti in affitti, traslochi, acquisto arredi, acquisto immobili, realizzazione nuove strutture, compreso il trasferimento di archivi e biblioteche e strutture culturali di cui all'art. 2 lettera e) dell'Ordinanza n. 9 del 3 maggio 2022 viene incrementato da 15.500.000,00 € a 18.000.000,00 €; in conseguenza di ciò il Programma Operativo Municipi prevede una spesa complessiva di 64.873.628,00 €;
- 4) Le risorse di cui agli articoli 1, 2 e 3, pari a € 16.000.000,00, trovano copertura all'interno degli 8 milioni per l'anno 2023 e 8 milioni per l'anno 2024 destinati alle manutenzioni e allestimenti finali dall'articolo 17 (comma 4) del sopracitato Decreto-legge 9 agosto 2022 n.115, convertito con modificazioni dalla Legge 21 settembre 2022 n. 142.
- 5) L'effettiva erogazione delle risorse aggiuntive avverrà a partire dall'anno 2023.

La presente Ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Stefano Bonaccini

(firmato digitalmente)

---

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 7 NOVEMBRE 2022, N.21

**Programmazione del flusso finanziario delle risorse finanziarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di cui all'Ordinanza n. 10/2019 – 2° riparto**



IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

### **Ordinanza n. 21 del 7 Novembre 2022**

**Programmazione del flusso finanziario delle risorse finanziarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di cui all'Ordinanza n. 10/2019 – 2° riparto**

Visti:

- l'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" che dispone che il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, assuma le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;
- il D.Lgs n. 1 del 2 gennaio 2018 e s.m.i. recante "Codice della protezione civile";
- la L.R. Emilia-Romagna n. 1/2005 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";
- le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio che hanno dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;

- il comma 5 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa “avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi”;
- l’articolo 15, comma 6, del decreto-legge n. 162 del 30 dicembre 2019, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8, pubblicata nella G.U. n. 51 del 29 febbraio 2020, con il quale il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021;
- art. 1 comma 459 della legge del 30 dicembre 2021 n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” pubblicata sulla G.U. n. 310 del 31/12/2021 – Suppl. ordinario n. 49, che ha prorogato ulteriormente lo stato di emergenza al 31 dicembre 2022, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l’attività di ricostruzione;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016 e smi, recante in oggetto “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015” di modifica, tra l’altro, a decorrere dal 1 maggio 2016 della denominazione dell'Agenzia di protezione civile in “Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile”;

Preso atto delle deliberazioni di Giunta regionale:

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016 e smi, recante in oggetto “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015” di modifica, tra l’altro, a decorrere dal 1° maggio 2016 della denominazione dell'Agenzia di protezione civile in “Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 324 del 07/03/2022 “Disciplina Organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale” con la quale è stata approvata la disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale a decorrere dal 01/04/2022;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 325 del 07/03/2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale” che ha modificato l’assetto organizzativo delle Direzioni generali e delle Agenzie e istituito i Settori a decorrere dal 01/04/2022;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 426 del 21/03/2022 "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";

- la determinazione dell’Agenzia regionale per la ricostruzione - Sisma 2012 n. 5498 del 24/03/2022 recante in oggetto “Conferimento incarichi dirigenziali, assegnazione personale e proroga posizioni organizzative nell’ambito dell’Agenzia regionale per la ricostruzione - Sisma 2012”;

- la propria Ordinanza n. 10 del 2 aprile 2019 recante “Programmazione delle risorse finanziarie, ai sensi dell’art. 43-ter del D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n.96/2017, come modificato dal comma 718 della Legge di bilancio n. 205/2017, relative alle opere di urbanizzazione primaria nei territori colpiti dagli eventi sismici facenti parte del cratere ridotto, ai sensi dell’art. 2bis, comma 43, del D.L. n. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017”, con la quale il Commissario Delegato ha individuato, all’Allegato 1, l’elenco dei Comuni le cui opere di urbanizzazioni possono essere oggetto di finanziamento con le risorse di cui al comma 718 della L. 205/2017;

- la propria Ordinanza n. 8 del 17 marzo 2021 recante: “Individuazione di un nuovo perimetro dei territori dei Comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 ai sensi del comma 43, dell’art. 2 bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148” che ridefinisce il perimetro del cratere a 15 comuni;

- la propria Ordinanza n. 15 del 15 maggio 2021 recante: “Programmazione del flusso finanziario delle risorse finanziario per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di cui all’Ordinanza n. 10/2019” che ha programmato il 1° riparto delle risorse pari a euro 24.689.577,50 per gli interventi relativi alle opere di urbanizzazione primaria per gli comuni individuati nell’Allegato 1 all’ord. 10/2019;

Preso atto che il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l’incarico precedente, a far data dal 29 dicembre 2014, anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Preso atto:

- del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 20107 del 19 ottobre 2018 con il quale si autorizzano i Commissari delegati delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto all’utilizzo dei contributi pluriennali iscritti sul capitolo 7440 dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’anno 2018 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, nella misura e per le finalità di cui all’art.1 comma 718 della sopra citata legge n. 205 del 27 dicembre

2017, assegnati alle singole regioni in termini di quota annua dei contributi nonché di costo delle opere, secondo la ripartizione di cui al DPCM 12 febbraio 2014;

- del Decreto del Commissario delegato n. 3132 del 18 dicembre 2018 di aggiudicazione della gara per l'accensione di un mutuo venticinquennale con oneri di ammortamento a carico dello stato all'istituto di credito Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. per un importo complessivo pari a 350 milioni;

- del contratto di mutuo sottoscritto tra Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. e il Commissario delegato della Regione Emilia-Romagna per un importo pari a 323.050.000,00 per l'attuazione degli interventi previsti dal D.L. 6 giugno 2012 n.74, registrato dal Consiglio Nazionale del Notariato con ID 6569623 n. Rep. I0774 n. Racc. 5140 data 20/12/2018:

- per € 293.050.000,00 con parte del fondo autorizzato in favore dell'Emilia-Romagna dalla Legge di bilancio 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 718 per finanziare gli interventi già inseriti nel Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali e nei Piani Annuali 2013-14-15-16-18 delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali;
- per € 30.000.000,00 con parte del fondo autorizzato in favore dell'Emilia-Romagna dalla Legge di bilancio 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 718 per finanziare gli interventi relativi alle opere di urbanizzazione primaria già inseriti nei Piani Organici approvati dalle Amministrazioni Comunali;

Ravvisata la necessita di procedere al secondo riparto delle risorse ammontanti a euro 5.310422,50 per gli interventi relativi alle opere di urbanizzazione primaria per i comuni individuati nell'Allegato 1 dell'ord. 10/2019 rientranti nel perimetro ridefinito dall'ord. 8/2021;

Dato atto che il presente provvedimento è oggetto di pubblicazione ai sensi dell'articolo 42 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, secondo quanto previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC) 2021-2023, approvato con delibera di Giunta regionale n. 111 del 28 gennaio 2021;

Sentite le Amministrazioni interessate;

Tutto ciò premesso e considerato

#### **DISPONE**

- 1) la programmazione del secondo riparto delle risorse per gli interventi relativi alle opere di urbanizzazione primaria per i comuni individuati nell'Allegato 1 all'ordinanza n. 10/2019 per i comuni ricompresi nel cratere di cui all'ord. 8/2021, come di seguito articolata:

Soggetto Attuatore	Previsione flusso finanziario (importo in euro)
Comune di Bondeno (FE)	205.300,93
Comune di Carpi (MO)	365.038,44
Comune di Cavezzo (MO)	365.038,44
Comune di Cento (FE)	310.925,23
Comune di Concordia sulla Secchia (MO)	571.082,83
Comune di Crevalcore (BO)	434.180,14
Comune di Finale Emilia (MO)	571.082,83
Comune di Mirandola (MO)	716.907,03
Comune di Novi di Modena (MO)	338.539,43
Comune di Reggiolo (RE)	434.923,60
Comune di San Felice sul Panaro (MO)	670.812,57
Comune di San Possidonio (MO)	98.242,81
Comune di Terre del Reno (FE)	228.348,16

- 2) di stabilire che gli impegni possono essere rimodulati in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica;
- 3) di pubblicare la presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna,

Stefano Bonaccini

(firmato digitalmente)